



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 460 del 9 maggio 2018

concernente un'ipotesi di incompatibilità, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n. 39/2013, tra l'incarico di dirigente scolastico e la carica di vice sindaco/assessore di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. *Fascicolo UVIF 5110/2016.*

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 9 maggio 2018;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Fatto.

Con nota prot. n. 13434 del 03 luglio 2014, (e seguenti solleciti di riscontro datati 22 settembre 2014, 09 dicembre 2014, 24 giugno 2015), i consiglieri comunali del *omissis* di *omissis*, tramite il capogruppo avv. *omissis*, hanno trasmesso a questa Autorità una segnalazione sulla presunta incompatibilità tra l'incarico di dirigente scolastico ricoperto dalla prof.ssa *omissis* e la carica di vice sindaco/assessore alle politiche scolastiche e culturali nello stesso comune di *omissis*.

A parere dei segnalanti si paleserebbero i profili di incompatibilità di cui all'art 12 del d.lgs. 39/2013, essendo la carica di dirigente scolastico riconducibile alla figura di dirigente di



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

amministrazione pubblica, quindi incompatibile con la carica politica.

Ad oggi la situazione risulta attuale, infatti la prof.ssa *omissis* ricopre tuttora sia l'incarico di dirigente scolastico che la carica di vice sindaco/assessore alle politiche scolastiche e culturali.

Diritto.

Con riferimento alle problematiche sollevate dai segnalanti circa la sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità dell'incarico dirigenziale in esame, ai sensi dell'art. 12, co. 3 e 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, si evidenzia che l'Autorità si è già pronunciata in merito, di concerto con il MIUR e il Dipartimento della Funzione pubblica con la nota DFP n. 6294 DFP 31/01/2014.

L'orientamento espresso nella nota dal Dipartimento della Funzione pubblica, pienamente condiviso dagli altri partecipanti al tavolo, viene di seguito evidenziato.

Preliminarmente si sottolineava che la peculiarità dei compiti del dirigente scolastico, non comporta l'esercizio in via esclusiva di competenze di amministrazione e gestione nel senso indicato dall'art. 1, comma 2, lett j), ribadendo anche *la natura di amministrazioni statali* delle istituzioni scolastiche, il cui carattere nazionale non consentirebbe di includere il dirigente scolastico nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame.

Veniva, comunque, evidenziato come le previsioni dell'art 25 del d.lgs. n. 165 del 2001 sulla dirigenza scolastica delineino una figura professionale con compiti di amministrazione e gestione non dissimili da quelli dei dirigenti amministrativi, pur differenziandosi da questi sotto l'aspetto del reclutamento tramite concorso ad hoc. Sotto tale profilo si ritenevano inclusi nella definizione di cui all'art. 1, comma 2, lett j) del citato d.lgs. n. 39 del 2013.

In merito alla qualificazione delle istituzioni scolastiche, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni in materia di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 39 del 2013, veniva condivisa la lettura secondo cui le scuole statali sono amministrazioni riconducibili all'apparato dello Stato e non possono essere ricondotte al livello territoriale regionale, provinciale o comunale nel senso indicato dalle norme in esame.

Tale orientamento trova conforto in precedenti pronunce dell'ANAC, in cui era stato chiarito che l'art. 12 commi 3 e 4 del d.lgs. n.39/2013 non riguarda gli incarichi dirigenziali conferiti nelle amministrazioni statali.

Si concludeva, dunque, precisando che, anche se gli incarichi di dirigente scolastico rientrano nella definizione data dall'art. 1, comma 2, lett j) del d.lgs. n.39 del 2013 e, quindi, nell'ambito di applicazione generale del regime delle incompatibilità, ad essi non si applicano i divieti di cui ai citati commi 3 e 4 dell'art. 12, poiché questi si riferiscono esclusivamente agli incarichi dirigenziali svolti presso le amministrazioni regionali e locali e gli enti da esse vigilati.

Alla luce delle considerazioni espresse non sussistono i presupposti per discostarsi dal precedente orientamento adottato sul punto dall'ANAC di concerto con il MIUR e il Dipartimento della



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

funzione pubblica. La fattispecie analizzata, quindi, non determina violazioni dell'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013, prevedendosi in tale norma forme di incompatibilità dirigenziale e cariche politiche che riguardino gli stessi ambiti (locali e regionali) e nulla disponendo il legislatore in merito all'ambito nazionale.

In tal senso quest'Autorità ha già evidenziato la lacuna normativa nell'atto di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015.

DELIBERA

nel caso esaminato non trova applicazione l'art 12, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 39 del 2013, nei sensi in cui in motivazione e, pertanto, si dispone l'archiviazione del fascicolo e la comunicazione ai soggetti interessati.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 maggio 2018.
Il Segretario, Maria Esposito